

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA VALLI DELL'OSSOLA E L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MOBILITA' SCHEDA 10 STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE.

Tra

L'Unione Montana Delle Valli dell'Ossola, di seguito denominata "**Unione Montana**", con sede in Domodossola, via Romita 13, codice fiscale 92019590030, rappresentata dal Presidente sig.re Bruno Toscani;

e

l'Agenzia della mobilità piemontese, di seguito denominata "**AMP**", con sede in TORINO, Corso Marconi n. 10, codice fiscale 97639830013, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Cesare PAONESSA;

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 e ss.mm.ii., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti denominato "Agenzia della mobilità piemontese";
- l'articolo 8 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti;
- la D.G.R. Piemonte n. 17-4134/2012, ha individuato il bacino ottimale "nord-est", comprendente i territori delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;
- il vigente Statuto dell'AMP, approvato con D.G.R. n. 32-2101 del 14 settembre 2015, prevede all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:
 - al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei, e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;

- alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
- nel mese di maggio 2016 è stata sottoscritta la Convenzione riguardante il trasferimento dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale della Provincia del Verbano Cusio Ossola all'AMP, con decorrenza dal 01/06/2016 (R.I. n. 56 in data 12/05/2016);
 - l'Accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, ha riconosciuto che lo sviluppo del Paese dipende anche dal contributo delle aree interne e ha previsto la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, mobilità e scuola) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
 - la SNAI mira al potenziamento dei servizi di cittadinanza e a promuovere iniziative per lo sviluppo economico e l'occupazione delle aree interne selezionate, inquadrare in strategie territoriali espresse da coalizioni locali, con l'obiettivo comune di contrastare i processi di marginalizzazione in atto o di evitare che i fenomeni si manifestino
 - la deliberazione del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015 "Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi" approva le modalità di attuazione della Strategia per le aree interne;
 - la D.G.R. n. 21-1251 del 30 marzo 2015 individua, nell'ambito della Strategia nazionale aree interne (SNAI) l'area Valli Maira e Grana quale area interna pilota; la Valle d'Ossola, la Valle Bormida e le Valli di Lanzo come ulteriori aree interne regionali;
 - la Deliberazione del CIPE n. 80 del 7 agosto 2017 definisce l'Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e la ripartizione delle risorse stanziare con la legge di stabilità 2016 e semplificandone il processo di attuazione;
 - la deliberazione del CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 "Accordo di partenariato – Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese – Ripartizione delle risorse stanziare con la

legge di bilancio 2018 per il triennio 2019-2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle risorse” dispone che:

- *“le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni regionali sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di spesa fornita dai soggetti attuatori in sede di domanda di pagamento trasmessa alla Regione titolare;*
- *“le spese dovute nell’ambito dell’intervento sono conformi alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge;*
- *“tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati dalla relativa documentazione giustificativa;*
- *“sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa; per le richieste di saldo finale”;*
- *“l’intervento è stato regolarmente completato;*
- *“Le amministrazioni regionali, per tutti gli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano il monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e l’adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. Le predette amministrazioni possono, ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo già utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli interventi della programmazione complementare finanziati con risorse nazionali”;*
- la DGR 62-2499 del 4 dicembre 2020 con la quale è stato approvato l’aggiornamento tecnico di alcune operazioni della strategia d’area *“La green community delle Valli Ossolane. Nuove energie per un nuovo sentiero di sviluppo”*, preserva la validità, l’idea guida, le risorse identificate per lo sviluppo, le direttrici chiave di intervento, la dotazione finanziaria e gli obiettivi proposti dall’Unione Montana delle Valli dell’Ossola in rappresentanza del partenariato dell’area interna;
- lo Schema di Accordo di programma Quadro "Area Interna - Valli dell'Ossola" è stato approvato con la DGR 19 marzo 2021, n. 2-2988;
- l’APQ “Area Interna – Valli dell’Ossola” è diventato efficace il 20 febbraio 2022 con la sottoscrizione da parte delle Regione Piemonte, del Presidente dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola – Sindaco della Città di Villadossola -, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, del Ministero dell’Istruzione, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero della Salute;
- nell’allegato 2a “Relazioni tecniche sintetiche all’APQ” è prevista per la realizzazione dell’azione M1 –Accessibilità delle Valli Ossolane – la scheda intervento n. 10 del costo di 593.000,00 €, con la specificazione delle attività, del cronoprogramma temporale e finanziario, dei risultati attesi e del soggetto attuatore individuato nella Regione Piemonte, Direzione A18 - OO.PP., Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte - Settore

A1809B - Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture, per il tramite della AMP, attraverso procedura negoziale per la integrazione del Contratto di Programma.

- con nota del 02/12/2022 (prot. Regionale n. 13553) la Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte in accordo con l'Unione Montana ha richiesto, in conformità e armonia con le altre strategie SNAI della Regione Piemonte, il cambiamento del soggetto attuatore della scheda n. 10, trasferendo il ruolo di soggetto attuatore direttamente all'Unione Montana;
- la DGR n. 49-5626 del 9 settembre 2022 stabilisce per il programma SNAI Piemonte il Sistema di gestione e controllo dei fondi nazionali (Legge n. 183/1987), le regole di monitoraggio e di comunicazione degli interventi, fornendo specifiche disposizioni;
- l'art. 2 comma , lettera d) della Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 – Norme in materia di trasporto pubblico, prevede nell'assetto funzionale i servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalità diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densità abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilità complementare o speciale;
- l'art. 9, comma 5, della legge regionale n. 1/2000 e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, che l'AMP stipuli Accordi di programma con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree "a domanda debole";
- l'art. 25 comma 1 della Legge regionale 26 aprile 2019, n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" prevede, per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adeguato, a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali. Le unioni montane provvedono, in accordo con l'AMP, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.
- lo schema della presente Convenzione è stato approvato dall'Unione Montana con delibera della Giunta dell'Unione n. 84 del 20/10/2025, dall'AMP, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 05/12/2025.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

art. 0

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

art. 1

Finalità e oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra UMVO e AMP per la realizzazione delle seguenti attività relative alla Scheda n. 10 in allegato:

1. studio di fattibilità volto ad evidenziare l'esistenza delle condizioni che giustificano il potenziamento dei servizi di TPL nelle forme "*tradizionali*" ovvero in quelle che potrebbero evolvere nella direzione di servizi comunitari di mobilità, servizi a chiamata, etc. in una logica di elevata sostenibilità ambientale,
2. la sperimentazione di corse di TPL aggiuntive, previste anche per i giorni festivi.

L'UMVO in qualità di soggetto attuatore darà mandato ad AMP per la realizzazione delle attività di cui al punto 2 in base alla legge regionale n. 1/2000 e trasferirà a AMP le risorse necessarie all'espletamento del servizio fino ad una quota massima di 550.000 € (IVA compresa); per quanto riguarda le attività di cui al punto 1 si avvarrà del supporto tecnico di AMP dando mandato per la realizzazione dello studio a società esterne specializzate nel settore. Per il supporto offerto nulla sarà dovuto a AMP.

art. 2

Durata

La Convenzione decade il 31 dicembre 2026 fatto salvo la necessità di prorogare le attività correlate al presente accordo al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla Strategia.

art. 3

Impegni delle parti

UMVO si impegna a:

- affidare lo studio di fattibilità di cui al punto 1 del precedente art. 1;
- trasferire ad AMP le risorse necessarie per coprire i costi dei servizi di corse aggiuntive a questa affidati.

AMP si impegna a:

- supportare dal punto di vista tecnico operativo UMVO nello sviluppo dello studio di fattibilità, del punto 1 precedente;

- integrare i servizi di trasporto pubblico locale già in essere e oggetto di concessione da parte dell'Agenzia, con le risorse garantite dai fondi SNAI, secondo le necessità rilevate dallo studio di fattibilità;

art. 4

Modalità di erogazione delle risorse

A fronte del trasferimento delle risorse a UMVO quale soggetto attuatore, saranno effettuati trasferimenti da UMVO ad AMP con le seguenti modalità:

- 1° acconto pari al 40% (€88.000,00) del rendicontato sulla base della consegna ufficiale da parte di AMP della documentazione contabile attestante il raggiungimento di un valore di spesa minimo pari al 40% della spesa totale, ossia € 220.000,00 (40% di € 550.000,00);
- 2° acconto pari al 40% (€132.000,00) del rendicontato sulla base della consegna ufficiale da parte di AMP della documentazione contabile attestante il raggiungimento di un valore di spesa pari al 60% della spesa totale, ossia € 330.000,00 (60% di € 550.000);
- saldo del rendicontato una volta avvenuti i controlli di regolarità amministrativa e contabile della spesa rendicontata da parte del servizio regionale competente.

Nello specifico le richieste di pagamenti dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

- copia delle fatture o dei documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute; tali documenti saranno:
 - intestati all'Ente affidante il servizio di TPL che avrà operato secondo la normativa in materia di appalto dei servizi di trasporto pubblico vigente al fine di raggiungere gli obiettivi di mobilità di cui al piano fatto redigere;
 - riporteranno i riferimenti dei servizi aggiuntivi erogati, del contratto (CIG) a cui questi afferiscono e del codice unico di progetto (CUP) per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
- altra documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla corretta effettuazione delle verifiche di competenza dei settori regionali.

A completamento della spesa AMP dovrà fornire i dati necessari per produrre la relazione finale a corredo dell'intervento a dimostrazione del raggiungimento dell'obiettivo di cui allo studio di fattibilità redatto.

Art. 5

Monitoraggio, valutazione e controlli

I compiti di controlli di regolarità amministrativa e contabile della spesa dell'intervento in oggetto previsti dalla Delibera Cipe n. 52/2018, dettagliati dal Sistema di gestione e controllo degli interventi finanziati dai fondi nazionali (Legge n. 83/1987), regole monitoraggio e comunicazione interventi del Programma SNAI Piemonte, saranno svolti da settore regionale competente.

Nella scheda di misura 10 allegata alla presente Convenzione, per farne parte integrante, l'indicatore "Utilizzo di servizi collettivi" ha un target di risultato maggiore uguale al 20%. Ai fini della valutazione positiva della sperimentazione, tale risultato è da intendersi come incremento della frequentazione passeggeri rispetto alla situazione ex-ante; lo studio di fattibilità preventivo in cui sarà definita e certificata l'attuale presenza di passeggeri sulle linee di progetto (baseline) definirà una situazione ex-post che dovrà essere verificata nella realtà e quindi sulla base del numero degli effettivi passeggeri raggiunti.

Il funzionamento dei servizi, qualora la sperimentazione abbia raggiunto il target prefissato, saranno inseriti all'interno nelle future procedure di gara dei servizi di TPL del Bacino di riferimento anche in funzione delle indicazioni presenti all'interno del costituendo Piano Integrato della Mobilità Pubblica e Accessibilità e del Bacino Nord Est.

Indipendentemente dal raggiungimento del target di utilizzo previsto dalla misura 10 i servizi erogati nella fase sperimentale saranno coperti con le risorse del fondo SNAI assegnate a tale attività del presente APQ.

Art.6

Protezione dei dati personali e riservatezza

Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione può comportare il trattamento di dati personali che saranno effettuati in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679).

Art. 7

Controversie

Qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora non sia possibile una ricomposizione di prima istanza in via amichevole, sarà demandata al Foro di Verbania.

Articolo 8

Disposizioni finali

Il presente accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e ss.mm.ii.

Per l'Unione Montana Delle Valli dell'Ossola
Il Presidente
Bruno TOSCANI

Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese
Il Direttore Generale
Cesare PAONESSA